



Riforma accise approvata dal Consiglio dei Ministri

Dal 1° gennaio 2026 sarà in vigore la riforma del settore accise.

Il decreto legislativo approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri, oltre a definire un regime di transizione più ampio per gli operatori, introduce i cosiddetti “soggetti obbligati accreditati” (SOAC), ispirati alla figura dell'Operatore economico autorizzato (AEO) nel settore doganale.

Per tali **soggetti certificati** sarà possibile beneficiare di un'esenzione, totale o parziale, dall'obbligo di prestare la cauzione, oltre ad altre semplificazioni amministrative, a patto di dimostrare un'elevata affidabilità. Il testo ne conferma l'impostazione a tre livelli (base, medio e avanzato), con validità quadriennale, ma precisa il criterio di valutazione a punti da 1-100 con un minimo di 60 punti per ottenere la certificazione. Ribadita, inoltre, la possibilità di revoca o “declassamento” se i requisiti non risultano più soddisfatti. Disciplinata anche la **fase transitoria** per chi già godeva di un esonero cauzionale, con l'obiettivo di evitare vuoti di tutela prima del passaggio al nuovo sistema. È richiesta, tuttavia, **particolare attenzione** da parte di tali soggetti: il decreto di riforma prevede, infatti, che le misure sull'esonero cauzionale si applichino dall'adozione del decreto attuativo del SOAC. A partire da tale data, coloro che già beneficiano dell'esonero dovranno richiedere la qualifica SOAC **entro 60 giorni**, pena il decadimento dal beneficio. La riforma prevede, altresì, un nuovo **meccanismo di adeguamento automatico** della cauzione dovuta dal depositario autorizzato che non

beneficia dell'esonero totale. I titolari di un deposito accise saranno tenuti a rideterminare autonomamente l'importo della cauzione in base alle modifiche sulle quantità di merci estratte dal deposito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta sulle immissioni in consumo che ha causato la variazione. Tali soggetti, inoltre, dovranno comunicare l'adeguamento all'Agenzia delle dogane entro 10 giorni.

Sul fronte della **tassazione sul gas naturale** e, in modo speculare, su quella **dell'energia elettrica**, sarà definitivamente superato l'attuale meccanismo di acconto “storico”, che si basa sui consumi dell'anno precedente. Al suo posto prende piede un modello di pagamento mensile, agganciato ai quantitativi effettivamente fatturati. Questo assetto è completato dall'introduzione di **dichiarazioni semestrali**, anziché annuali, contenenti tutti i dati necessari per la liquidazione dell'imposta, così da rendere gli adempimenti più proporzionali ai consumi reali e migliorare la prevenzione delle frodi.

Prevista anche la sostituzione dei termini “usi civili” e “usi industriali” con “**usi domestici**” e “**usi non domestici**”, per riflettere più efficacemente la reale destinazione del gas e dell'elettricità.

Tra le novità è poi confermato il piano per riallineare gradualmente, in un quinquennio a partire dal 2025, l'aliquota del gasolio a quella della benzina, seppure con esclusioni per alcuni usi specifici, come il gasolio agricolo e il cosiddetto “gasolio commerciale” per trasporti, nonché per i biocarburanti, in linea con la necessità di ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD).

Riforma doganale: accise tra i “reati presupposto” 231

Con la riforma doganale, operata dal d.lgs. 141/2024, è stato esteso il raggio di azione della responsabilità amministrativa da reato delle Società, regolata dal **d.lgs. 231/2001**. Tale disciplina si applica a tutte le Società ed enti, compresi quelli privi di personalità giuridica, che realizzano uno o più **reati presupposto** contemplati dalla normativa.

L'intervento del Legislatore ha portato all'ampiamiento del novero di tali reati, includendo nell'elenco anche i **reati in materia di accise** previsti dagli artt. 40 e ss. (d.lgs. 504/1995, Testo unico accise, TUA).

Le modifiche apportate dalla normativa doganale hanno causato inevitabili ripercussioni sulle imprese che importano e commerciano merci soggette ad accise (tabacchi, alcolici e prodotti energetici), le quali rischiano di incorrere in pesanti sanzioni

Risulta fondamentale, pertanto, che le imprese si adoperino per **aggiornare i propri modelli organizzativi**, oltre alle procedure interne. In particolare, si rende necessaria l'adozione o l'integrazione di un modello 231 in ambito doganale, che includa una specifica analisi dei rischi, volta a evitare l'applicazione di sanzioni interdittive.

Maggiore controllo su prodotti energetici e fatture elettroniche: le novità della Legge di Bilancio 2025

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha esteso l'**obbligo di utilizzo dell'e-Das** a tutti i trasferimenti nazionali di prodotti energetici ad accisa assolta. Prima era previsto l'esonero dalla presentazione di tale documento in relazione ai trasferimenti di merci inferiori a 1.000 chilogrammi, destinati a depositi non soggetti a denuncia, e per il **GPL** a uso combustione venduto al dettaglio (art. 25 Tua). L'art. 1 c. 45 L. 207/2024 ha, invece, generalizzato l'obbligo di utilizzo dell'e-Das, estendendone l'impiego a tutte le movimentazioni nazionali di prodotti energetici.

Unica eccezione: il GPL per combustione venduto direttamente ai clienti finali.

Tale misura aiuta a migliorare i controlli fiscali e aumentare le entrate per lo Stato, con un gettito stimato di **23,9 milioni di euro**.

Un'altra importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 è l'obbligo per gli operatori di conservare i file relativi alle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di riferimento, oppure, fino alla conclusione delle indagini se c'è un procedimento giudiziario in corso. Lo scopo è quello di consentire una facile consultazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza e anche all'Agenzia delle dogane.



Modifiche accise energia: i chiarimenti dell'Agenzia delle dogane

Con la circolare 30/2024 l'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal d.lgs. 141/2024 sulla disciplina sanzionatoria accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Tua).

Le modifiche al Tua riguardano anche i prodotti energetici. In particolare, è stato previsto un innalzamento delle soglie quantitative per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'attuale art. 40, comma 5, Tua, infatti, applica una sanzione pecuniaria **dal doppio al decuplo** dell'imposta evasa se la quantità di prodotti energetici sottratti all'accertamento o al

pagamento dell'accisa è inferiore a **1.000 chilogrammi** (a eccezione del gas naturale per il quale è prevista la soglia di **10.000 metri cubi**, ai sensi del successivo comma 6).

È prevista, inoltre, la possibilità di punire il tentativo di sottrazione al pagamento o all'indebita restituzione delle accise nella stessa misura dell'illecito consumato.

L'Agenzia delle dogane chiarisce ulteriormente che, anche per la circolazione di prodotti energetici in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo, ossia l'adempimento richiesto per il trasporto di oli lubrificanti provenienti da un altro Stato membro UE, costituisce un tentativo di sottrazione dal pagamento delle accise, punibile con la stessa sanzione dell'illecito consumato.

Irba: la Cassazione conferma la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 febbraio 2025, n. 3109, ha stabilito che in caso di richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba), la legittimazione passiva ad agire in giudizio spetta all'Agenzia delle dogane e non alla Regione che ha imposto e applicato il prelievo.

Ai sensi della direttiva 2008/118/CE, gli Stati membri UE possono introdurre un'ulteriore imposta indiretta sui prodotti già sottoposti ad accisa, soltanto qualora ricorra una “**finalità specifica**”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'Agenzia delle dogane avesse diritto ad agire in giudizio avverso le richieste di rimborso formulate dagli operatori nazionali. Le Regioni, ad avviso della Suprema Corte, svolgono soltanto una funzione marginale di tesoreria e, pertanto, non possono agire in giudizio per resistere alle richieste di rimborso degli operatori.

Gasolio, prodotti energetici e nuovi codici della classificazione doganale

L'Agenzia delle dogane, con la circolare 19 dicembre 2024, n. 29/D, ha fornito istruzioni operative sui nuovi codici di classifica doganale che riguardano i prodotti petroliferi e, in particolare, gli Hvo (**Hydrotreated vegetable oil**), ossia un nuovo prodotto energetico a base di oli vegetali che può essere utilizzato come combustibile. L'Hvo è stato inserito nel reg. 2024/2544 con codice **NC 2710 1944** e tale classificazione si applica a partire dal 1° gennaio 2025.

La nuova classificazione doganale deve essere utilizzata dai titolari di depositi autorizzati per la trasmissione dei dati relativi alla contabilità in forma telematica. L'Ufficio doganale territorialmente competente procederà ad un aggiornamento della licenza di esercizio per tutti gli operatori che intendono detenere gli Hvo, senza che sia necessaria una specifica richiesta della parte interessata.



Rimborso dell'imposta di consumo oli lubrificanti

L'Agenzia delle dogane ha chiarito, con una nota del 13 gennaio 2025, che per formulare la domanda di rimborso delle accise sugli oli lubrificanti occorre indicare il codice identificativo “**MRN**” associato alla dichiarazione di esportazione.

Tale codice, che ha sostituito l'esemplare 3b, consente all'Agenzia di effettuare gli opportuni riscontri e verificare l'avvenuta esportazione dei quantitativi di oli lubrificanti, in relazione ai quali viene richiesto il rimborso dell'imposta di consumo versata.

Si all'esenzione accise anche se manca un marcatore fiscale

Non è possibile negare l'esenzione accise per il gasolio destinato alla navigazione commerciale nelle acque unionali solo perché manca un marcatore fiscale.

Sul punto si è espressa una recente sentenza (13 marzo 2025, C-137/23) della Corte di Giustizia UE in merito a un caso sollevato da un armatore tedesco, proprietario di una nave dotata di due serbatoi di gasolio.

L'Autorità doganale dei Paesi Bassi aveva prelevato dei campioni del carburante dall'imbarcazione e aveva rilevato una quantità di marcatore fiscale "**Solvent Yellow 124**", una sostanza chimica aggiunta al gasolio, in quantità inferiore a quelle richieste dalla normativa olandese ai fini dell'immissione in consumo in esenzione dalle accise. In conseguenza di ciò la Dogana olandese aveva emesso un avviso di accertamento chiedendo maggiori accise, interessi e sanzioni.

Secondo la difesa della Dogana, la soglia minima del **marcatore** era prevista dalla legge olandese sulle accise in attuazione della direttiva unionale 2020/262.

Gli Stati membri UE applicano una marcatura fiscale ai gasoli esentati o assoggettati ad accise ad un'aliquota diversa da quella applicabile agli oli minerali come carburanti.

Il marcatore fiscale è costituito da una specifica sostanza chimica da aggiungere al gasolio. Il marcatore deve essere aggiunto, dietro controllo fiscale, prima che i prodotti in questione siano immessi in consumo.

E invero, gli Stati membri UE hanno facoltà di aggiungere un marcatore (o un colorante) nazionale oltre al marcatore previsto dalla direttiva.

I giudici europei, chiamati in causa dalla Corte Suprema olandese, tuttavia, hanno riconosciuto le ragioni dell'armatore, dichiarando non necessaria la presenza del marcatore nelle quantità richieste dalla legge olandese, ai fini dell'esenzione accise, chiarendo che la direttiva 2020/262 si basa sul principio secondo cui **i prodotti energetici devono essere tassati in funzione del loro uso effettivo**.

In assenza di dubbi circa l'evasione dell'imposta, pertanto, non è possibile disporre il divieto di applicare agevolazioni previste dalla normativa UE, solo perché non è raggiunta la quantità di marcatore fiscale prevista dalla norma nazionale.



Studio Legale Armella & Associati

Milano, Via Torino 15

Genova, Piazza De Ferrari 4

Contatti

armella@studioarmella.com

comisi@studioarmella.com

www.studioarmella.it